



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E
SEMPLIFICAZIONE
IL DIRIGENTE

Via Vincenzo Verrastro, 4- 85100 Potenza
Tel. 0971/668220/ Fax 668218
Vito.marsico@regione.basilicata.it

Potenza, 07/10/2015

Protocollo n. 206809 / 1112L

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali

Ai Dirigenti degli Uffici regionali

Al Dipendenti regionali

E. p.c.

Al Presidente della Regione

Agli Assessori della Giunta Regionale

LORO SEDI

Circolare n. 1/2015

OGGETTO: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni ex art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012. Criteri applicativi.

Al fine di promuovere sempre più la cultura della legalità e dell'integrità, il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata per il periodo 2015 - 2017*, approvato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, legge n. 190/2012 - con D.G.R. n. 1114/2015, ha previsto l'attuazione di importanti misure obbligatorie di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo.

Tra le suddette misure obbligatorie (la cui applicazione deriva direttamente da fonti normative) di prevenzione rientra anche l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Pertanto, con la presente si forniscono informazioni circa le vigenti disposizioni normative disciplinanti l'istituto di che trattasi, con l'auspicio che le stesse possano rappresentare un valido strumento di supporto per le strutture regionali e per i relativi Responsabili *pro tempore*, tenuti ad adottare iniziative utili ad evitare non solo rischi di episodi corruttivi, ma anche possibili compromissioni del buon andamento dell'azione istituzionale e dell'immagine dell'Amministrazione regionale.

Com'è noto, il legislatore nazionale ha debitamente considerato le situazioni di conflitto di interesse mediante l'inserimento di una nuova disposizione legislativa, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, nell'ambito della normativa sul procedimento amministrativo.

L'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 ha introdotto, nell'ambito della legge n. 241/1990, l'art. 6-bis, rubricato "*Conflitto di interessi*".

La disposizione in esame stabilisce che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il*



REGIONE BASILICATA

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”

In particolare, detta norma contiene due prescrizioni e, pertanto, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'Ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei suddetti soggetti.

È, dunque, perseguita una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione del dipendente dall'istruttoria e, conseguentemente, dall'adozione di decisioni (siano esse o meno endoprocedimentali) laddove sussistano *interessi propri di qualsiasi natura* (personali, familiari, patrimoniali e finanziari) che potrebbero porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione amministrativa e/o con l'interesse di cui sono portatori il/i destinatario/i del provvedimento, gli altri interessati ed i contro interessati.

La norma *de qua* va letta in combinato disposto con quanto previsto al riguardo dall'art. 6, commi 5-6, e dall'art. 7 del *Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale della Basilicata* (approvato con D.G.R. n. 953/2014).

Più nello specifico, l'eventuale sussistenza del conflitto deve essere comunicata via *e-mail* al Dirigente dell'Ufficio di appartenenza o, qualora sia direttamente coinvolto il Dirigente, al Dirigente Generale del Dipartimento cui organicamente appartiene l'Ufficio procedente; esaminate le circostanze, si stabilisce in via definitiva se la situazione realizza o meno un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il destinatario della comunicazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere a mezzo posta elettronica al dipendente segnalante, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono – comunque – l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente, avendo cura di informare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione degli esiti della valutazione svolta.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, quest'ultimo dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il Dirigente Generale, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

La violazione sostanziale della norma determina l'illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso (quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa) e dà luogo alla responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di sanzioni all'esito del procedimento medesimo.

Tra l'altro, l'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012 stabilisce che il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* debba rispondere all'esigenza di “...monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione”.

Ai predetti fini rilevano la parentela o affinità entro il secondo grado, nonché i rapporti di coniugio o convivenza.



REGIONE BASILICATA

Tale ulteriore misura preventiva è debitamente prevista anche dal suddetto *Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale della Basilicata*; infatti, il comma 1 del già citato art. 7 prevede che:

“Il dipendente agisce in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di:

- a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;*
- b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi,;*
- c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;*
- d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza”.*

Tutto ciò premesso si dispone che:

- si dia adeguata conoscenza al personale dipendente dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e, pertanto, la presente circolare sia funzionalmente inviata a mezzo posta elettronica, nonché pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata, alla sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Altri contenuti - Corruzione*;
- la presente circolare sia, altresì, consegnata per il futuro, da parte del preposto Ufficio regionale, all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali o all'atto della stipula del contratto di lavoro.

Attesa la delicatezza e l'importanza della materia trattata, si invitano le *SS.LL.* in indirizzo ad assicurare la massima diffusione del contenuto della presente circolare nell'ambito degli Uffici di rispettiva appartenenza.

Indi, si richiama il personale dipendente al puntuale rispetto della normativa *de qua*, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Si precisa, infine, che la presente circolare è predisposta dal Dirigente (*ad interim*) dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione del Dipartimento Presidenza in quanto, con D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, la posizione dirigenziale dell'Ufficio testé menzionato è stata individuata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, e 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, quale *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità per l'area della Giunta Regionale della Regione Basilicata*.

Il Dirigente
Avv. Vito Marsico

OMISSIS